



Sentenza n. 75 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 19 marzo 2024, deposito del 30 aprile 2024
comunicato stampa del 30 aprile 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 75 del 2023

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – POLIZIA PENITENZIARIA – PROMOZIONI

disposizione impugnata:

- art. 54, primo comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

disposizioni parametro:

- artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione OIL n. 111 del 1958

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Nell'ambito di un ricorso intentato da un vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, **il TAR Piemonte, ha censurato** – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione OIL n. 111 del 1958 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni – **l'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui prevede che «[l]e promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto».** Più nello specifico, l'interessato – che riveste la suddetta qualifica a seguito di una promozione ottenuta per merito straordinario con decorrenza dal 1° febbraio 2016 – ha avanzato la pretesa di beneficiare anch'esso della decorrenza giuridica più favorevole (1° gennaio 2009) riconosciuta ai vice sovrintendenti promossi a seguito del concorso bandito il 19 dicembre 2017, dunque in un momento successivo rispetto al verificarsi dei fatti che avevano comportato il suo avanzamento di carriera.

Ad avviso del giudice *a quo*, **la normativa censurata penalizzerebbe in maniera ingiustificata coloro che vengono promossi a vice sovrintendenti per merito straordinario** rispetto a coloro che accedono alla medesima posizione a seguito di procedure concorsuali, per quest'ultimi essendo prevista una retrodatazione giuridica nella qualifica al 1° gennaio successivo alla data in cui si sono verificate le vacanze. Ne risulterebbe un illegittimo sfalsamento della decorrenza dell'anzianità giuridica tra gli uni e gli altri, a detrimento dei primi.

La Corte dichiara fondate le questioni per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e d'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Quanto al primo profilo, il Giudice delle leggi rileva come, nonostante la diversità dei percorsi di accesso alla qualifica, tutti i vice sovrintendenti ricoprono la medesima posizione. Ne consegue che **la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede per concorso alla qualifica di vice sovrintendente non può precedere, senza determinare un'ingiustificata disparità di trattamento, quella di chi tale qualifica già possiede per merito straordinario da un momento anteriore.**

La violazione del principio di eguaglianza, peraltro, si accompagna a quella dell'art. 97 Cost. perché l'Amministrazione, così facendo, finisce per trattare in modo ingiustificatamente diverso situazioni simili. **Ciò in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l'azione dell'amministrazione pubblica.**

La Corte afferma, dunque, la **necessità di riallineare la decorrenza giuridica della posizione di vice sovrintendente** di coloro che abbiano già ottenuto la qualifica per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta a coloro che vi abbiano avuto accesso tramite selezione o concorso successivi alla data del verificarsi del fatto.

Domiziano Pierantoni